

# Colpo di Stato a San Marino. Il processo del 1958 ai 'golpisti' ed il parere accusatorio di Antonio Amorth\*

ALDO BARDUSCO

1. Un episodio poco conosciuto dell'epoca della guerra fredda, e della stagione storica del primo disgelo nei rapporti tra le Potenze internazionali dell' "Ovest atlantico" e dell' "Est sovietico", è la crisi politica di San Marino del 1957. Crisi politica che poco mancò non sfociasse in un conflitto aperto con l'Italia. I giornali italiani (e numerosi giornali europei) diedero all'epoca grande evidenza alla vicenda. Crediamo possa far piacere a molti di coloro che intorno alla metà degli anni cinquanta erano ragazzi, o giovani studenti universitari – e che oggi hanno ormai i capelli bianchi – ricordarne i tratti ed i momenti più drammatici. Le cose andarono più o meno come cercheremo di raccontare.

Dalle elezioni politiche del 1955 nella Repubblica di San Marino era emerso una Camera rappresentativa – il *Consiglio Grande e Generale* – composto da 23 consiglieri del PDCS (Partito democratico cristiano sanmarinese); 19 del PCS (Partito comunista sanmarinese); 2 del PSDS (Partito socialdemocratico sanmarinese). La com-

posizione politica del consiglio Grande e Generale consentiva ai gruppi politici comunista e socialista di godersi di una maggioranza sufficiente per conservare il governo (che già teneva in pugno da dieci anni), insediando nel ruolo di Capitani Reggenti due propri esponenti. Si formò quindi nel 1955 un governo basato su una maggioranza consiliare socialcomunista – pari a 35 voti, rispetto ai 26 dell'opposizione – del tutto similmente a quello che era avvenuto nella precedente legislatura, in cui il governo era stato sostenuto dalla coalizione fra Partito comunista sanmarinese e Partito socialista sanmarinese.

Nel 1956 si ebbero i fatti di Ungheria, cioè a Budapest scoppiò una rivolta popo-

\* Uno speciale ringraziamento al prof. Augusto Barbera, ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Bologna, e membro del Consiglio di Giustizia costituzionale di San Marino, che ha ritrovato negli archivi della Repubblica il parere steso da Antonio Amorth nel 1958, e che lo ha messo con grande cortesia a disposizione dell'autore, antico allievo di Amorth.

lare contro il regime comunista ungherese asservito all'U R S S. Dopo poche settimane seguì la reazione del blocco sovietico. Il Patto di Varsavia invase con i propri eserciti l'Ungheria, e schiacciò la rivolta nel sangue. Il partito comunista di Ungheria fu lacerato da divisioni interne ed il sistema di governo comunista interno entrò in crisi. Il primo ministro ungherese Imre Nagy prese posizione nel senso di una politica di autonomia rispetto all'URSS; la popolazione ungherese di Budapest e di altre città scese in piazza contro il regime di sudditanza politica verso l'Unione sovietica. Ma l'Unione sovietica (al governo si era insediato da pochi anni Nikita Krusciov) promosse e guidò con intransigenza l'occupazione dell'Ungheria mettendosi alla testa degli eserciti del patto di Varsavia. E la rivolta popolare degli ungheresi (autunno 1956) contro i militari russi ed i loro alleati comunisti fu – come si diceva – brutalmente repressa nel sangue. Imre Nagy venne prima arrestato e poi fucilato. Questi eventi ebbero una grande eco in tutto il mondo. Fra l'altro nel febbraio 1957 i socialisti italiani – guidati da Pietro Nenni – compirono una scelta storica decidendo, nel Congresso di Venezia, di sciogliere il patto (c.d. *patto di unità d'azione*) che li legava da anni al Partito comunista italiano (diretto da Togliatti), e di intraprendere un percorso politico svincolato dai comunisti.

2. A San Marino nel marzo 1957 Alvaro Casali, consigliere e Segretario del Partito socialista, fu espulso, unitamente ad altri 4 suoi colleghi (Consiglieri del piccolo Parlamento sanmarinese) dal partito socialista di San Marino per particolari dichiara-

zioni (una presa di posizione pubblica) pesantemente ostili al partito comunista. I cinque si staccarono – una volta espulsi dalla maggioranza governativa comunista e socialista – costituendo un gruppo a sé: il Partito socialista indipendente sanmarinese; e si allearono con l'opposizione. Si creò in Consiglio una situazione instabile di 30 consiglieri contro 30. La "maggioranza" che sosteneva il Governo si trovava a dipendere dalla presenza in aula dei Consiglieri – sempre assidui e sempre vigili – che la costituivano. Il Governo dei Capitani reggenti eletti nel 1955 comunque non si dimise.

Venne infine il momento in cui il Consiglio Grande doveva essere convocato dalla Reggenza per il semestre 1° ottobre 1957 – 1° aprile 1958, così come previsto dalla Costituzione sanmarinese. Infatti gli Statuti di San Marino impongono che si proceda ogni due anni alla elezione dei Capitani Reggenti, e quindi la convocazione del Consiglio era un passaggio obbligato; per tale seduta non è stabilita un quorum minimo di partecipanti; la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In prossimità della riunione del Consiglio del 19 settembre Attilio Giannini, consigliere del Partito comunista sanmarinese, lasciò la maggioranza e passò all'opposizione, dandone annuncio alla Reggenza. La Reggenza poco dopo ricevette le lettere di dimissione dal Consiglio di 34 consiglieri del Partito socialista e del Partito comunista sanmarinesi. Questi partiti avevano fatto sottoscrivere a tutti i loro candidati (al momento dell'accettazione della candidatura per le elezioni del 1955, delle lettere di "dimissioni in bianco"; e fra le 34 lettere di dimissioni presentate alla Reggenza c'erano anche quelle dei 5 consiglieri socia-

listi passati dalla maggioranza all'opposizione e che non avevano certo più intenzione di dimettersi. Sulla base delle 34 lettere di dimissioni la Reggenza sciolse il Consiglio e preannunciò la convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso. Per cui la seduta del 19 settembre, già convocata per l'elezione dei nuovi Capitani Reggenti (il Governo di San Marino) per il semestre 1.10.1957-1.4.1958 non ebbe luogo. Con la forza pubblica la Reggenza impedì ai 31 consiglieri costituenti la nuova maggioranza di raggiungere la Sala del Consiglio (all'interno del Palazzo Pubblico di San Marino), per votare nell'elezione dei nuovi Capitani Reggenti; i quali sarebbero stati espressione, appunto, della nuova maggioranza.

La nuova maggioranza era costituita da tre partiti, oltre all'indipendente Attilio Giannini: il Partito democratico cristiano; il Partito socialdemocratico ed il Partito socialista indipendente. Il 30 settembre questa stessa maggioranza diede vita ad un governo provvisorio che si insediò in località "Rovereta"; un promontorio sanmarinese aggettante sul territorio italiano sul versante di Rimini. Come sede il nuovo Governo assunse un capannone industriale, che venne occupato ed adibito a sede provvisoria. I governi italiano ed americano notificarono subito il riconoscimento del governo sanmarinese sostenuto dalla nuova maggioranza. Anzi: il Governo italiano, presieduto dal democristiano Zoli, fece di più: inviò alcune centinaia di carabinieri a "proteggere" – minacciosamente accampati su suolo italiano, ma sul perimetro del promontorio di Rovereta – l'insediamento del nuovo governo sanmarinese.

L'11 ottobre 1957 i vecchi Capitani Reggenti espressi dalla maggioranza socialco-

munista cedettero ed abbandonarono il Palazzo Pubblico. Ivi si installò il 14 ottobre successivo il c.d. "governo provvisorio" di San Marino. Quindi il Consiglio Grande si riunì, e procedette all'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, con scadenza al 1° aprile 1958.

3. Il 14 novembre 1957 fu nominato uno speciale Collegio di Giudici Sindacatori (due giudici assistiti da due "testi") allo scopo di sindacare l'operato della Reggenza svolta dai due Capitani Reggenti che si erano dimessi l'11 ottobre. I Giudici richiesero, così come consentito dallo Statuto Sanmarinese, il parere di un Consulente neutrale. Si trattava di un caso assolutamente nuovo. Un caso difficile e complesso sul piano giuridico-costituzionale; e politicamente imbarazzante al contempo. Il Consulente prescelto fu Antonio Amorth, *professore di Diritto amministrativo nell'Università di Modena*, ma anche prestigioso e rispettato docente di diritto costituzionale. Va anche spiegato che Amorth – cattolico molto legato a Giuseppe Dossetti – dalla metà degli anni cinquanta si occupava sempre meno di politica. L'istruttoria ed il dibattito si prolungarono, poi sino all'inizio della primavera del 1958. Il parere fu completato da Amorth in Modena il 26 marzo 1958 (in Italia si era alla vigilia delle elezioni politiche per la terza legislatura).

Amorth consulente aprì il suo parere con la premessa di essere stato richiesto dal Collegio dei Sindacatori della Repubblica di pronunciarsi sull'attendibilità e consistenza giuridica delle accuse mosse contro gli ex Capitani Reggenti da alcuni cittadini

sanmarinesi con quattro ricorsi – accuse ribadite dal Procuratore fiscale ai sensi delle Leggi Statutarie di San Marino (rub. XIX). Il parere viene elaborato da Amorth alla luce di una documentazione completa sul caso: i ricorsi accusatori dei cittadini denunciati; la requisitoria del Procuratore Fiscale; la memoria difensiva presentata dagli accusati; la documentazione ordinata per istruttoria dal Collegio dei Sindacatori. Soprattutto Antonio Amorth mette in chiaro una premessa: egli considera suo dovere quello di «contenere il parere entro l'ambito dei fatti e delle accuse che risultano dagli atti citati». Circa i fatti egli soggiunge che «non si rivela discordanza tra gli accusati e gli accusatori quanto agli eventi che ebbero a costituirli, pur notando che non sempre vi è una loro esposizione distinta dalla formulazione delle accuse e delle ripulse alle contestazioni».

I fatti su cui Amorth impernia la sua analisi e le relative valutazioni si possono sintetizzare – con le parole stesse del parere da lui formulato – come segue.

1) Il colpo di grazia alla coalizione di maggioranza comunista-socialista (che sosteneva i vecchi Reggenti) venne inferto nella mattinata del 19 settembre 1957, quando il consigliere Attilio Giannini, che apparteneva quale indipendente al gruppo comunista, dopo avere annunciato di lasciare questo gruppo, dichiarava formalmente alla Reggenza che avrebbe aderito alla nuova maggioranza consiliare, composta dai gruppi democristiano, socialista democratico e socialista indipendente.

2) Tale dichiarazione veniva presentata alla Reggenza insieme alla comunicazione (sottoscritta ai rispettivi Consiglieri) che si

era costituita una nuova maggioranza consiliare, implicitamente affermandosi che ad essa sarebbe spettato il governo della Repubblica e che da essa innanzi tutto sarebbero stati tratti i nuovi Capitani Reggenti da eleggersi tra poche ore.

3) Nella mattinata di quella famosa giornata si era avuto qualche sentore di manovre per parte del gruppo comunista-socialista, dopo che era stata comunicata la formazione della nuova maggioranza. Per questo un gruppo di consiglieri della nuova maggioranza aveva ritenuto prudente ottenere un colloquio coi Capitani Reggenti, che avevano dato le più ampie rassicurazioni circa lo svolgimento della seduta pomeridiana del Consiglio; mentre verosimilmente si stava già stampando nel frattempo il comunicato con l'ordinanza di scioglimento.

4) Il nuovo Gruppo consiliare di maggioranza si recava al Palazzo pubblico per partecipare alla seduta indetta per le ore 15 del 19 settembre, ma si trovava il portone sbarrato e presidiato dalla forza; e qualche Consigliere che tentava di penetrare nel Palazzo «per via traversa», ne veniva respinto. I Capitani reggenti prendendo atto di una serie di dimissioni dal Consiglio Grande, risultanti da lettere sottoscritte da un certo numero di Consiglieri (tra cui loro stessi come Capitani), avevano disposto con ordinanza lo scioglimento del Consiglio, in vista di nuove elezioni.

5) Il Gruppo consiliare della nuova maggioranza – convinto dell'arbitrarietà ed incostituzionalità di tali misure e dell'ordinanza che aveva disposto lo scioglimento del Consiglio Grande – «assumeva i

provvedimenti del caso» istituendo un Governo provvisorio che riparava in una parte del territorio della Repubblica (la sopra citata località Rovereta).

6) Nel frattempo la vecchia Reggenza disponeva la istituzione di una milizia volontaria (entità del tutto nuova a San Marino) «allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini», mentre si erano convocati i comizi elettorali per il giorno 3 novembre 1957.

4. Antonio Amorth enuncia fin dall'inizio la sua posizione. «A mio avviso le gravi accuse rivolte contro gli ex Capitani Reggenti Giordano Giacobini e Primo Marani sono in buona parte fondate; inaccettabili, inconsistenti e talora assurde quasi tutte le argomentazioni difensive; dimostrabile la dolosa perpetrazione di un "attentato" alla Costituzione». La base di tutto il ragionamento di Amorth è che il Consiglio Grande e Generale (l'Assemblea rappresentativa) non può venire costituzionalmente sciolto. Meno che mai può ammettersi che siano i Capitani Reggenti ad essere titolari del potere di scioglimento. Manca nell'ordinamento costituzionale sanmarinese un organo corrispondente al Capo dello Stato che è, per regola, titolare quanto meno formale di questo potere. Del resto – osserva l'Autore del parere – riferimenti di diritto comparato a sistemi di governo analoghi a quello della Repubblica di San Marino, come ad es. al governo direttoriale della Svizzera, confermano che anche in essi difetta un potere di scioglimento dell'assemblea sovrana.

Al rinnovo totale del Consiglio si deve

andare quando per dimissioni o altra causa straordinaria esso venisse a perdere la metà più uno dei suoi membri. Ma non basta la presentazione delle lettere di dimissioni da parte della metà dei Consiglieri, più uno; per dichiararsi realizzata l'ipotesi di rinnovo necessario. Per essere efficaci (Amorth scrive «efficienti») le dimissioni debbono essere prima accettate – a' sensi di Regolamento consiliare – dal Consiglio. «E si smentisce così l'assurda tesi difensiva per la quale appena fatte valere le dimissioni il Consiglio avrebbe cessato di esistere; giacché il Consiglio regolarissimamente e costituzionalmente sussisteva, sino a quando i suoi consiglieri non erano stati dichiarati dimissionari». Il parere si sviluppa, quindi, in un crescendo di critiche e censure alla condotta dei vecchi Capitani Reggenti.

Nella parte centrale del suo parere Antonio Amorth prende una posizione molto dura, anche se argomentata con serrata logica giuridica. Egli sottolinea con impeto (usando una certa enfasi) che il ricorso alla forza per impedire l'adunanza del Consiglio è un indice della volontà dolosa di coloro che ne avevano disposto lo scioglimento. «Volontà dolosa nel disporre lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale, attendandone alla sovranità; volontà dolosa nel proibire con la forza ai consiglieri l'accesso alla sede del Consiglio per impedire l'elezione dei nuovi Capitani Reggenti; in entrambi i provvedimenti una volontà dolosa falsata anche nella sua finalità ultima – prosegue enfaticamente lo scritto – quella di conservare la Reggenza al gruppo comunista-socialista, nonostante i mutati rapporti tra maggioranza e minoranza... Se infatti si fosse potuto lealmente invocare un valido e legale motivo

per quella straordinaria misura, lo si sarebbe proclamato senza timore di cautelarsi coll'uso della forza, avendo per sé il diritto; ma il vero è che gli ex Capitani Reggenti dovevano conoscere benissimo altre disposizioni legislative, che essi si sono rifiutati di applicare».

Quali altre disposizioni? Almeno due norme statutarie che il parere richiama formalmente.

A) Quella che fa obbligo di provvedere alla elezione dei Capitani Reggenti entro la seconda decade dei mesi di marzo e di settembre; B) quella che – in rapporto alla necessaria continuità della carica reggenziale – e insieme alla brevità della sua durata – dichiara valida l'adunanza del Consiglio per la elezione dei nuovi Capitani Reggenti «qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti».

5. Gli argomenti difensivi dei due Capitani Reggenti imputati nel processo sembravano piuttosto fragili, ed Amorth punta il dito, nel suo scritto, sulla debolezza della loro posizione. I due Capitani Reggenti imputati cercavano di difendersi con l'argomento che la vecchia Reggenza non intendeva disporre uno scioglimento del Consiglio vero e proprio; ma che si era limitata a «constatarlo», volta che il Consiglio Grande risultava depauperato per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. Ed a questo «accertamento» la Reggenza sarebbe stata obbligata; dovendosi tener conto che il Consiglio Grande, privato di più della metà dei suoi componenti, sarebbe divenuto incapace di deliberare. Ed anche volendo riconoscere come erronea l'applicazione delle dispo-

sizioni statutarie e costituzionali, ad essa sarebbe mancata la volontarietà (penalmente «il dolo»). Gli ex Capitani Reggenti avevano operato in base all'opinione che lo scioglimento del Consiglio dovesse effettuarsi come era disposto ai sensi della Legge elettorale. Conclusivamente essi rivendicavano la correttezza costituzionale del loro operato perché avevano stabilito di indire, ed avevano indetto nei fatti, i comizi elettorali. *La consultazione elettorale sarebbe stata la via dritta che avrebbe risolto ogni dubbio e troncato ogni polemica.*

Amorth però si butta alle spalle tutte le giustificazioni e tutti gli argomenti difensivi degli avversari (di quelli che egli percepisce come avversari). La sua indignazione e la sua severità per la "proditoria" condotta dei vecchi Capitani Reggenti appaiono drastiche e intransigenti. Il suo scritto dismette la veste del parere freddo ed obiettivo per assumere i toni di una requisitoria penale; ed in qualche modo politica. «Gli è che la verità si fa strada – dice Amorth nel suo scritto – e toglie ogni credibilità anche alla affermazione pietistica dell'errore involontario nel disporre lo scioglimento del Consiglio. Le disposizioni legislative sopraccitate erano necessariamente più che note e prive di ogni equivocità; è evidente che esse sono state disinvoltamente pretermesse – per correre all'incostituzionale scioglimento del Consiglio –, volendo gli ex Capitani Reggenti evitare con tutti i mezzi la elezione dei nuovi Capitani Reggenti».

*«Essi sapevano che se avessero sottoposto al Consiglio le lettere di dimissioni dei Consiglieri, che si erano distaccati dal gruppo consiliare socialista, il Consiglio le avrebbe respinte; anzi probabilmente neanche avrebbe*

accettato di prenderle in considerazione, rifacendosi al dibattito già avvenuto nel giugno 1957, che si era conchiuso con il preciso rifiuto di dimettersi da parte del dr. Alvaro Casali, e con lui dei suoi amici. Di ciò è conferma – prosegue l'accusatore – per un verso l'ingannevole comportamento nei confronti dei Capi dei gruppi consiliari; per un altro verso il ricorso alla forza, per impedire la riunione del Consiglio nella propria sede».

L'attacco legale di Amorth accusatore converge verso il punto penalmente focale. «Il grave misfatto costituzionale sopra analizzato, i cui estremi oggettivi e soggettivi sono indubitabili – si legge a pag. 14 del parere – costituisce a mio avviso il capo di accusa fondamentale nei confronti degli ex Capitani Reggenti. Altre imputazioni, di cui è parola nei ricorsi e nella requisitoria del Procuratore Fiscale sono pure fondate, ma per un verso appaiono consequenziali al suddetto misfatto, per un altro possono consentire qualche attenuante in ordine all'elemento volitivo».

6. L'ultima imputazione elevata contro gli ex Capitani Reggenti nel processo di San Marino è quella appunto, di avere disposto l'istituzione di una milizia volontaria, e di avere con quest'iniziativa «tentato di suscitare una guerra civile». Amorth prende in esame anche questa accusa, ma la maneggia con molta cautela. «È fortemente presumibile – egli rileva – che tale milizia fosse destinata alla difesa dei partiti comunista e socialista; avesse cioè una finalità partigiana e, diffondendo quanto meno un'atmosfera di timore tra i cittadini, agevolasse brutalmente la prevaricazione della minoranza consiliare; e che quindi le ragioni

addotte per la sua istituzione "a tutela dell'ordine pubblico" sia pur dopo l'instaurazione di un governo provvisorio in altra parte del territorio della Repubblica, non fossero che una lustra».

L'Autore considera, tuttavia, che tal genere di imputazione sarebbe fondata più sotto il riflesso di un'inadempienza all'impegno, avvalorato da giuramento, di adoprarsi per «conservare sempre la Repubblica alla pace e alla concordia dei cittadini»; che non come preparativo di una guerra civile. «Mancano... allo stato degli atti elementi univocamente probatori al riguardo; e soprattutto non è documentato che di fatto questa milizia abbia provocato violenze o disposti apprestamenti per operazioni di forza. E di ciò mi sembra sia da tener conto nel valutare il comportamento degli ex Capitani Reggenti».

Quali le conclusioni? Amorth è molto deciso e duro; anche se egli tiene sempre a ribadire che suo compito è ricavare le conclusioni da ragionamenti di stretto ordine giuridico. In sintesi gli ex Capitani Reggenti sono imputabili:

A) di grave attentato alla Costituzione avendo disposto nel settembre 1957 lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale, assemblea sovrana della Repubblica di S. Marino, allo scopo di impedire la elezione di nuovi Capitani Reggenti;

B) di avere disposto misure pericolose per la concordia dei cittadini di San Marino, con violazione del giuramento reggenziale.

7. Per quanto concerne le sanzioni applicabili ai colpevoli dell'attentato alla costi-

tuzione sanmarinese Antonio Amorth appare cauto. Egli accenna alla possibilità di sottoporre i responsabili del grave reato ad un procedimento penale (art. 208 del Codice penale), ma subito glissa. La questione è politicamente delicata, e giuridicamente complessa, perché nella legislazione di San Marino non si trovano misure punitive determinate e preordinate alla fattispecie. Senza addentrarsi in discorsi teorici o in disquisizioni dommatiche sulla discrezionalità del potere punitivo penale, egli passa al Collegio dei Sindacatori una "carta" leggera ma tagliente. «A mio sommessimo avviso si potrebbero colpire i suddetti ex Capitani reggenti con la pena della totale e perpetua perdita dei diritti politici, attualmente e in futuro spettanti ai cittadini sanmarinesi; e quindi attualmente del diritto di essere elettore e di quello di essere eletto e di quello di ricoprire qualsiasi pubblico ufficio, e a qualsiasi titolo (per elezione, impiego o altra forma di preposizione). Potrebbe anche considerarsi proporzionata ai misfatti imputati la misura di un loro temporaneo allontanamento dal territorio della Repubblica».

La proposta di Amorth, quindi, è che i Giudici infliggano ai colpevoli del crimine politico una sanzione severa, ma tutto considerato non troppo persecutoria, salva la curiosa proposta di riesumare una pena dell'antichità greca, com'era l'ostracismo. Non sappiamo fino a che punto Amorth avesse saggiato il polso dei politici insediati nel governo di San Marino, prima di assumere le sue conclusioni. Certo il coinvolgimento in un caso politicamente scabroso – e anche umanamente inquietante – gli deve avere procurato qualche scrupolo di coscienza e non poco imbarazzo. Tant'è vero che di questa consulenza (che si rive-

lò infine decisiva per la sentenza dei Giudici sanmarinesi) negli anni successivi egli non parlò mai con nessuno dei suoi collaboratori ed assistenti. Con nessuno – almeno – di coloro che gli furono vicini per tanti anni nella vita accademica di Milano; quella Milano dove egli era tornato a vivere nel 1960, non più di due anni dopo la vicenda di San Marino; e dove egli rimase sino alla morte.

Antonio Amorth – coscienzioso come era tipico del suo carattere – aggiunge alla fine del parere una considerazione. Considerazione che può – forse – essere stata apprezzata dai committenti del parere perché potenzialmente utile a mettere in guardia i dirigenti (presumibilmente di estrazione comunista o socialista) degli apparati pubblici della Repubblica. Amorth sottolinea dunque nelle ultime righe che una esigenza di totale giustizia, conforme a quanto disposto dalla Rub. XIX delle Leggi statutarie, *porterebbe a valutare la responsabilità di coloro che in posti di alto ufficio provvidero quanto meno a consentire alla esecuzione dei misfatti addebitati*. Una simile accusa potrebbe in ispecie avere riguardo al fatto che tali alti funzionari, all'atto dell'assunzione dei loro uffici, prestarono giuramento di osservanza delle leggi della Repubblica. «Ma sulla opportunità, come sulle modalità di tale eventuale giudizio, non tocca a me pronunciare».

Viste le accuse presentate contro gli ex Reggenti e preso atto delle attestazioni giurate, il Collegio dei Sindacatori ascoltò infine la requisitoria del Procuratore del Fisco. Tale requisitoria si concludeva con la richiesta di «una giusta ed esemplare sentenza di condanna degli ex Reggenti Giordano Giacobini e Primo Marani».

8. Il parere reso da Antonio Amorth è scritto a macchina su di una carta intestata dove il nome del giurista è preceduto dal solo titolo di avvocato. A conferma del fatto che l'Autore intendeva tenere ben distinta la sua posizione di professore universitario da questo tipo di incarico professionale. Il testo del dattiloscritto (17 facciate) è nitido e chiaro; ma punteggiato da numerose piccole correzioni di pugno di Amorth stesso. Esso porta la data del 26 marzo; ed è firmato in ogni singola pagina. Due giorni dopo la consegna, il 28 marzo 1958, fu pronunciata la sentenza nella sede del Pubblico Palazzo.

I Giudici sostanzialmente fecero proprie le motivazioni esposte da Antonio Amorth come Consulente del Collegio; senza mai citarlo, naturalmente. Essi dichiararono gli ex Capitani Reggenti responsabili di una serie di gravi illeciti. Illeciti che, se fossero stati previsti da un Codice, si sarebbero potuti qualificare come reati. In particolare la sentenza riconobbe gli ex Capitani colpevoli:

– di avere tentato con atti e provvedimenti arbitrari di sciogliere il Consiglio Grande e Generale; unico organo sovrano della Repubblica, sovrapponendosi ad esso. In particolare di avere compiuto detto tentativo facendo abusivamente valere 34 lettere di dimissioni di consiglieri firmate in bianco, quattro delle quali legittimamente già revocate; senza che il Consiglio nel suo ambito potesse prenderne atto e pronunciarsi.

– di avere impedito l'elezione dei nuovi Capitani reggenti, vietando il 19 settembre 1957 con la forza l'accesso all'aula consiliare ai Consiglieri nel legittimo esercizio del loro mandato, a seduta regolarmente convocata;

– di avere mancato al giuramento che faceva loro obbligo preciso di conservare la pace e la concordia fra i cittadini, e di mantenersi al di sopra delle contese di parte;

– di essersi *autoprorogati* i poteri di reggenza oltre il limite invalicabile del semestre, e di avere presentato (non in sede consiliare ma) a se stessi le lettere contenenti dichiarazioni di dimissioni di membri del Consiglio, privando le loro qualifiche di Reggenti del requisito fondamentale che è l'essere consiglieri, contrariamente allo spirito degli Statuti, compromettendo fondamentalmente e conservando poi in modo abnorme le prerogative reggenziali.

9. La condanna fu precisamente quella che Amorth aveva suggerito. Gli ex Reggenti furono condannati alla perdita perpetua dei diritti politici (attuali e futuri) spettanti ai cittadini sanmarinesi, e quindi del diritto di essere elettori ed eleggibili, nonché del diritto di ricoprire qualsiasi pubblico ufficio in seguito ad elezione. Non venne loro applicata, però, la misura dell'ostracismo. Ciò non furono costretti all'esilio.

La sentenza porta quattro firme. Le prime due sono firme di Giudici sindacatori; le altre due (in successione alle prime) sono quelle di due Giudici "testi". La copia conforme a noi giunta è autenticata dal Segretario di Stato. Non sappiamo se i Giudici fossero uomini di legge; né se essi possedessero una laurea in giurisprudenza; almeno. Lo svolgimento della vicenda e l'andamento del processo ci permettono di esprimere, cinquant'anni dopo, qualche dubbio. San Marino, in fondo, era una Repubblica illustre, ma pur sempre un Paese molto piccolo; e poco svi-

luppato a quel tempo. I titoli di istruzione universitaria non erano diffusi, all'epoca, quanto lo sono oggi. Ma ciò non ci scandalizza. Giustizia fu fatta. Né fu – si può dire – solo giustizia politica. Sappiamo, infine, che i condannati dopo alcuni anni ottennero la riabilitazione. E dunque lunga vita a San Marino!

## Librido



